



ASGI

Associazione
per gli Studi Giuridici
sull'Immigrazione

**L'ACQUISTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA
DA PARTE DELLO STRANIERO NATO IN ITALIA
AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 2, LEGGE 91/1992**

Scheda pratica

CON IL SOSTEGNO DI *OPEN SOCIETY FOUNDATIONS*

INDICE

Premessa	3
1. - Il testo della norma. Le tre condizioni da integrare per l'acquisto della cittadinanza italiana..... »	4
2 - L'interpretazione del requisito della residenza legale nel tempo. La posizione della dottrina, del Ministero dell'Interno e della giurisprudenza prima dell'adozione del D.L. n. 69/2013	5
3 - L'art. 33 D.L. 21 giugno 2013, n. 69	8
4 - Cosa deve fare e provare lo straniero che voglia oggi invocare l'applicazione dell'art. 4, comma 2, L. n. 91/1992..... »	10
5 - I provvedimenti e gli adempimenti dell'Ufficiale di Stato civile a seguito della dichiarazione..... »	11
6 - Rimedi giurisdizionali avverso il diniego..... »	12
7 - La questione dell'applicazione retroattiva dell'art. 33 D.L. n. 69/2013 »	13
8 - Caso pratico	15

NORMATIVA RILEVANTE

Art. 4 L. n. 1991/1992,

Art. 1 D.P.R. n. 572/1993

Art. 33 D.L. n. 69/2013

» **16**

Premessa

Molti stranieri ritengono che se il loro figlio nascerà in Italia sarà automaticamente italiano.

Non è così.

Se è vero che altri ordinamenti, come quello degli Stati Uniti o quello di alcuni Paesi del Sud America prevedono l'acquisto automatico della cittadinanza per il bambino che nasca nel territorio dello Stato, la legislazione italiana oggi in vigore prevede che solo in casi eccezionali sia cittadino italiano il bambino nato in Italia da genitori che non siano a loro volta cittadini italiani. In particolare, sarà italiano il bambino che rischi di non vedersi attribuita alcuna cittadinanza alla nascita, ad esempio, perché i genitori sono privi di alcuna cittadinanza (apolidi) ovvero sono cittadini di Stati che non consentono al figlio nato all'estero di acquistare la cittadinanza italiana (cfr. art. 1, comma 1, lett. b), legge n. 91/1992). Ancora sono italiani alla nascita i bambini trovati in Italia i cui genitori siano sconosciuti (art. 1, comma 1, lett. c), legge n. 91/1992). Il bambino che non rientri in queste categorie e, che quindi abbia dei genitori che trasmettano la loro cittadinanza, non acquisterà alla nascita la cittadinanza italiana.

Per questo bambino ci sono le seguenti occasioni di acquistare la cittadinanza italiana:

- o uno dei genitori acquista la cittadinanza italiana, ad esempio, per naturalizzazione (ma anche per matrimonio con cittadino/cittadina italiano/italiana); in questo caso, la legge prevede che anche il figlio minorenni acquisti la cittadinanza italiana se convive con il genitore (art. 14 legge n. 91/1992);
- oppure, potrà acquistarla, ai sensi dell'art. 4, comma 2, legge n. 91/1992, dichiarando dopo la maggiore età, e nei termini indicati dalla legge, di volere acquistare la cittadinanza italiana;
- qualora non sussistano le condizioni per l'acquisto della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 4, comma 2, legge n. 91/1992, lo straniero nato in Italia potrà acquistare la cittadinanza avvalendosi delle disposizioni di cui all'art. 9, comma 1, lettera a), della legge 91/1992, che prevede la possibilità di chiedere ed ottenere la concessione della cittadinanza italiana dopo tre anni di residenza legale. In questo caso, però, la concessione della cittadinanza italiana non è un diritto, ma si basa, come tutti i provvedimenti di naturalizzazione, su di una valutazione complessiva del cittadino straniero, valutazione che tiene conto di una serie di elementi quali l'autosufficienza economica, l'assenza di precedenti penali.

Questa scheda si occupa di analizzare l'ipotesi di acquisto della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 4, comma 2, legge n. 91/1992.

1. Il testo della norma. Le tre condizioni da integrare per l'acquisto della cittadinanza italiana.

L'art. 4, comma 2, legge n. 91/1992 dispone che

“lo straniero nato in Italia che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età, diviene cittadino se dichiara di voler acquistare la cittadinanza entro un anno dalla suddetta data”.

Il testo della norma

La disposizione richiede allo straniero di integrare cumulativamente tre condizioni perché lo stesso possa far valere un vero e proprio diritto soggettivo all'acquisto della cittadinanza italiana:

Le tre condizioni da integrare

- 1) la nascita in Italia;
- 2) la residenza legale senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età;
- 3) la dichiarazione di volontà di acquisto della cittadinanza italiana entro il diciannovesimo anno di età.

Come si vedrà, la decorrenza del termine di un anno dalla maggiore età, entro il quale lo straniero nato in Italia deve rendere la dichiarazione di voler acquistare la cittadinanza italiana oggi dipende anche da un adempimento della Pubblica Amministrazione. Il Comune ha infatti l'obbligo di avvisare lo straniero della possibilità di effettuare la dichiarazione; in assenza di comunicazione, il termine di decadenza annuale non decorre.

Di questi tre requisiti, è stato quasi esclusivamente il secondo (e cioè quello della residenza legale senza interruzioni) a costituire negli anni oggetto di dibattito nella dottrina e nella giurisprudenza italiana. Come subito si vedrà, infatti, il regolamento d'attuazione della legge sulla cittadinanza adottato nel 1993 ha introdotto una nozione restrittiva di residenza legale che ha reso particolarmente difficile l'integrazione del secondo requisito a moltissimi stranieri nati in Italia. Il problema è stato superato con l'adozione del D.L. n. 69/2013, ma per comprendere l'interpretazione della disposizione in esame appare opportuno dare conto delle diverse interpretazioni che sono state proposte della norma.

Come interpretare il termine “residenza legale”

2. L'interpretazione del requisito della "residenza legale" nel tempo. La posizione della dottrina, del Ministero dell'Interno e della giurisprudenza prima dell'adozione del D.L. n. 69/2013.

Il regolamento di esecuzione della legge sulla cittadinanza, il d.P.R. 12 dicembre 1993, n. 572, è stato adottato l'anno successivo all'entrata in vigore della legge sulla cittadinanza n. 91/1992.

Il regolamento di esecuzione della legge sulla cittadinanza

L'art. 1, comma 2, lettera a), del regolamento contiene una definizione dell'espressione "residenza legale" contenuta nella legge sulla cittadinanza.

Ai sensi di tale articolo, "si considera legalmente residente nel territorio dello Stato chi vi risiede avendo soddisfatto le condizioni e gli adempimenti previsti dalle norme in materia di ingresso e di soggiorno degli stranieri in Italia e da quelle in materia d'iscrizione anagrafica".

Il successivo art. 3, comma 4, del medesimo regolamento precisa che *"La dichiarazione di volontà di cui all'art. 4, co. 2, della legge deve essere corredata dalla seguente documentazione: a) atto di nascita; b) documentazione relativa alla residenza"*

Dunque, ai sensi della disposizione regolamentare, al fine di integrare il secondo requisito posto dall'art. 4, comma 2, l. n. 91/1992, lo straniero avrebbe dovuto dimostrare, da un lato, di avere posseduto un permesso di soggiorno o comunque di avere soggiornato in Italia in conformità alle disposizioni in materia di soggiorno degli stranieri e, dall'altro, di essere stato ininterrottamente iscritto all'anagrafe.

Sulla base di tale interpretazione, numerosi Comuni italiani per molti anni hanno rifiutato di dichiarare l'acquisto della cittadinanza italiana a favore di stranieri nati in Italia che non potessero dimostrare di avere ininterrottamente soggiornato in conformità alla legislazione in materia di anagrafe e a quella in materia di soggiorno degli stranieri. È così avvenuto che anche stranieri nati in Italia che non riuscivano a dimostrare la ininterrotta residenza legale per un brevissimo periodo si vedessero negare il diritto all'acquisto della cittadinanza italiana.

Autorevole dottrina italiana ha contestato la legittimità dell'art. 1 del d.P.R. 12 dicembre 1993, n. 572, ritenendo che la definizione di residenza legale contenuta nello stesso fosse contrastante con la nozione di residenza legale contenuta nell'art. 43 del codice civile¹.

sensi dell'art. 4, comma 2, legge 91/1992, in I Servizi demografici, n. 3/2010 e B. BAREL, Osservazioni sui disegni di legge per la riforma della disciplina della

¹ Cfr. per tutti, P. MOROZZO DALLA ROCCA, *Residenza legale e acquisto della cittadinanza ai*

norma del codice civile, infatti, la residenza si trova nel *“luogo in cui la persona ha la dimora abituale”*.

Sulla base di tale considerazione, secondo la più attenta dottrina, lo straniero che avesse potuto dimostrare di avere abitualmente dimorato in Italia, dopo la nascita, avrebbe dovuto essere riconosciuto come titolare del diritto ad acquistare la cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 4, comma 2, legge n. 91/1992.

La posizione della dottrina.

Il richiamo all'art. 43 del codice civile

A tal proposito la dottrina ha ricordato che la giurisprudenza italiana in materia di residenza aveva chiarito che quest'ultima poteva essere provata dall'interessato con ogni mezzo, mentre l'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente costituisce una mera presunzione della residenza effettiva (cfr., ad esempio, Cass. civ. n. 3680/2010). Le risultanze anagrafiche avrebbero allora dovuto servire per agevolare la prova della residenza abituale, non per escluderla.

Peraltro, nel nostro ordinamento, la condizione di soggiorno del minore è sempre legale, essendo il minore inespellibile (art. 19, co. 2 lett. a), d.lgs. n. 286/1998) e destinatario – qualora non abbia diritto al permesso ad altro titolo – del permesso di soggiorno “per minore età” (art. 28 D.P.R. 394/1999) (cfr. M. Giovannetti e N. Zorzella, *“Da nativi stranieri a cittadini italiani. L'art. 33 del d.l. 69/2013: tra apertura e occasione mancata*, in *Diritto, Immigrazione e cittadinanza*, n. 3/2013).

A partire dal 1997, molti sono stati i Comuni che si sono rivolti al Ministero dell'Interno per conoscere come interpretare l'art. 4, comma 2, della legge n. 91/1992 e l'art. 1, lett. a), del regolamento di esecuzione.

Il Ministero dell'Interno si è reso conto dei rischi connessi ad un'interpretazione restrittiva della normativa in esame: pochi anni di non continuità anagrafica avrebbero potuto determinare il rigetto della dichiarazione di acquisizione della cittadinanza italiana da parte di giovani stranieri nati e cresciuti in Italia.

L'interpretazione della disposizione data dal Ministero dell'Interno per agevolare l'acquisto della cittadinanza italiana da parte dei minori nati in Italia

Nel 2007, il Ministero dell'Interno detta i criteri “*volti a garantire la positiva conclusione del percorso di inserimento per i bambini stranieri nati nel nostro territorio*”, completando l'orientamento espresso con la circolare 69/89 del 18.2.1997 che già aveva indicato le modalità di superamento di alcune omissioni relative alla regolarizzazione del minore in Italia. In particolare, con la circolare ministeriale n. 22/2007, il Ministero dell'Interno procedeva a individuare i “*criteri di applicazione dell'art. 4, comma 2, e del conseguente art. 1 del d.p.r. 572/93 sopraindicati, che meglio rispondano all'attuale contesto sociale, al fine di evitare che le omissioni o i ritardi relativi ai predetti adempimenti, spettanti ai soggetti esercenti la patria potestà e non imputabili ai minori, possano arrecargli danno. Quanto sopra in armonia con la linea di azione del Governo e con l'orientamento in ambito internazionale volti alla tutela in via primaria degli interessi del minore*”. Alla luce delle linee interpretative introdotte con la circolare n. K 60 del 5.1.2007, il Ministero dell'Interno, con la circolare ministeriale n. 22/2007, precisava che “*l'iscrizione anagrafica tardiva del minore presso un Comune italiano [...] potrà considerarsi non pregiudizievole ai fini dell'acquisto della cittadinanza italiana, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge 91/92, ove vi sia documentazione atta a dimostrare l'effettiva presenza dello stesso nel nostro Paese nel periodo antecedente la regolarizzazione anagrafica (attestati di vaccinazione, certificati medici in generale, etc.). L'iscrizione anagrafica dovrà comunque essere ragionevolmente ricollegabile al momento della nascita e quest'ultima dovrà essere stata regolarmente denunciata presso un Comune italiano da almeno uno dei genitori, regolarmente residente in Italia. Se in periodi successivi alla nascita si rilevassero brevi interruzioni nella titolarità del permesso di soggiorno, al fine di favorire la possibilità di dimostrare la permanenza continuativa nel territorio italiano, l'interessato potrà inoltre produrre documentazione integrativa quale certificazione scolastica, medica o altro, che attesti la presenza in Italia [...]”.*

La posizione della giurisprudenza prima dell'adozione del D.L. n. 69/2013.

Numerose sono state le sentenze dei giudici ordinari che hanno riconosciuto la cittadinanza italiana anche agli stranieri nati in Italia che non integravano i requisiti di continuità ininterrotta del soggiorno in conformità alla normativa anagrafica e alla legge sul soggiorno degli stranieri.

Tra le molte si segnala il decreto del Tribunale di Firenze del 5 aprile 2013, che ha rilevato: “*Alla stregua della circolare n. 22/2007 non possono essere imputati al minore, nato in Italia da genitori stranieri, eventuali inadempimenti di natura amministrativa di questi ultimi in ordine alla regolarità del soggiorno e all'iscrizione anagrafica assumendo in concreto valore preminente la stessa nozione di residenza espressa dall'art. 43, secondo comma, c.c. in termini di “dimora abituale” della persona; tale interpretazione risulta peraltro coerente con l'obiettivo, perseguito dalla norma, di consentire il pieno inserimento nella collettività di soggetti che, nati in Italia da genitori stranieri, abbiano in concreto, per la stabile permanenza sul nostro*

territorio sin dalla nascita, portato a compimento un processo di integrazione socio-culturale, attesa la fondamentale importanza del percorso scolastico nella formazione della personalità con l'acquisizione degli stili di vita propri del contesto ove avviene la crescita umana e culturale dell'individuo".

Le stesse argomentazioni sono poste alla base delle decisioni della Corte d'Appello di Milano del 7 giugno 2012, n. 2758; Corte d'Appello di Firenze del 15 luglio 2011, della Corte d'Appello di Napoli del 13 aprile 2012, n. 1486, del Tribunale di Roma del 14 giugno 2013, n. 13821, del Tribunale di Firenze del 9 luglio 2013, del Tribunale di Reggio Emilia del 31 gennaio 2013, del Tribunale di Pordenone del 13 luglio 2012, del Tribunale di Imperia dell'11 settembre 2012.

3. L'art. 33 D.L. 21 giugno 2013, n. 69.

All'interno del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, intitolato "*Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia*", è stata inserita una disposizione avente quale rubrica "*Semplificazione del procedimento per l'acquisto della cittadinanza per lo straniero nato in Italia*". Tale disposizione è stata poi parzialmente modificata in sede di conversione dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

Tale disposizione prevede:

Il testo della
disposizione

1. Ai fini di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, all'interessato non sono imputabili eventuali inadempimenti riconducibili ai genitori o agli uffici della Pubblica Amministrazione, ed egli può dimostrare il possesso dei requisiti con ogni altra idonea documentazione.

2. Gli ufficiali di Stato Civile sono tenuti, nel corso dei sei mesi precedenti il compimento del diciottesimo anno di età, a comunicare all'interessato, nella sede di residenza quale risulta all'ufficio, la possibilità di esercitare il diritto di cui al comma 2 del citato articolo 4 della legge n. 91 del 1992 entro il compimento del diciannovesimo anno di età. In mancanza, il diritto può essere esercitato anche oltre tale data.

Lo scopo della norma

L'art. 33 del D.L. n. 69/2013 ha avuto lo scopo di risolvere due problemi che si verificavano spesso nella prassi applicativa.

Il primo, già indicato, era connesso alla necessità prevista dall'art. 1 del Regolamento di esecuzione di provare la residenza legale solo tramite la prova dell'iscrizione anagrafica e della continuità del diritto al soggiorno. Al comma 1 dell'art. 33 del decreto legge 69/ 2013, viene previsto che lo straniero interessato possa dimostrare il possesso dei requisiti *“con ogni idonea documentazione”* qualora vi siano *“inadempimenti riconducibili ai genitori o agli uffici della Pubblica Amministrazione”*.

Nella relazione di sintesi al D.L. 69 si legge che *“l'art. 33 del decreto-legge interviene sulle questioni applicative poste dal regolamento di esecuzione sulle quali peraltro non solo la giurisprudenza ma la stessa competente amministrazione è intervenuta con circolari specifiche prevedendo che, ai fini dell'acquisto della cittadinanza italiana, all'interessato non sono imputabili eventuali inadempimenti riconducibili ai genitori o agli uffici della P.A. [...] Senza novellare la legge 91/92, viene così legificata, con una formulazione generica che non specifica gli eventuali inadempimenti dei genitori o della P.A., la dettagliata prassi amministrativa in materia”* (Camera dei Deputati, XVII Legislatura – Dossier al Progetto di Legge n. 37 – Nota di sintesi n. 36/0 del 28.6.2013).

Il secondo scopo è stato quello di evitare che la dichiarazione di acquisto della cittadinanza non venisse effettuata o venisse effettuata oltre il termine di legge per mera ignoranza del testo normativo.

Sono numerosi, infatti, gli stranieri nati in Italia che non hanno acquisito la cittadinanza italiana perché non hanno effettuato entro il termine annuale la dichiarazione prevista dalla legge e ciò solo perché non conoscevano o hanno scoperto tardi di avere questa possibilità.

Per rimediare a tale situazione, l'art. 33 del D.L. n. 69/2013 ha espressamente previsto che il Comune debba comunicare al futuro diciottenne straniero nato in Italia la possibilità di presentare la dichiarazione di acquisto della cittadinanza entro il compimento del diciannovesimo anno. Questa comunicazione deve essere trasmessa per iscritto nei sei mesi precedenti il compimento della maggiore età. In mancanza di una adeguata informazione, come prescritta dalla legge, il diritto di elezione della cittadinanza può essere esercitato anche oltre tale limite.

4. Cosa deve fare lo straniero che voglia oggi invocare l'applicazione dell'art. 4, comma 2, L. n. 91/1992.

Alla luce dell'evoluzione normativa sopra indicata, lo straniero nato in Italia che intenda avvalersi del modo di acquisto della cittadinanza italiana previsto dall'art. 4, comma 2, L. n. 91/1992 dovrà, entro il compimento del diciannovesimo anno o anche successivamente se non ha ricevuto alcuna comunicazione dal proprio Comune, recarsi nel Comune della propria residenza per dichiarare all'Ufficiale di Stato civile del Comune che intende acquistare la cittadinanza italiana, ai sensi dell'art. 4, comma 2, L. n. 91/1992.

Documenti da produrre/autocertificazioni.

Oltre alla copia dell'atto di nascita o l'autocertificazione relativa alla nascita in Italia, lo straniero, al fine di provare la residenza legale in Italia dalla nascita ai diciotto anni, potrà alternativamente produrre all'Ufficiale di Stato Civile:

- 1) autocertificazione relativa alla continuità della residenza anagrafica (quindi, ad esempio, dichiarare di avere sempre risieduto in conformità alle norme anagrafiche);
- 2) qualsiasi documentazione idonea a provare l'effettiva presenza sul territorio italiano (es. attestazioni di vaccinazione, certificati medici, certificati di ricovero, tessere sanitarie, certificati di iscrizione e frequenza scolastica, eventuali certificati dei servizi sociali, atti riguardanti procedimenti civili o penali che abbiano interessato lo straniero, etc.).

Ovviamente la prova dell'effettiva presenza potrà essere data anche per un periodo facendo riferimento all'iscrizione anagrafica e per un altro periodo producendo documenti e attestazioni che provino l'effettiva presenza in Italia. L'iscrizione all'anagrafe come senza fissa dimora è senz'altro idonea a integrare il requisito di legge. Non è necessario invece, ai fini dell'acquisizione della cittadinanza ai sensi dell'art. 4, comma 2, L. n. 91/1992, che lo straniero dimostri di avere un reddito adeguato o di non avere precedenti penali: tali condizioni, che vengono prese in considerazione nel procedimento di acquisizione della cittadinanza italiana per naturalizzazione, non rilevano ai sensi dell'art. 4, comma 2, che prevede un vero e proprio diritto soggettivo subordinato alle sole condizioni sopra indicate.

Pagamento dell'imposta

Dovrà altresì essere consegnata la ricevuta che provi il versamento di euro 200,00 al Ministero dell'Interno, DLCI – Cittadinanza.

5. Le attestazioni e gli adempimenti dell'Ufficiale di Stato civile a seguito della dichiarazione

Copia della dichiarazione e della documentazione raccolta andrà inviata al Sindaco per l'accertamento della sussistenza delle condizioni di legge per l'acquisto della cittadinanza. Nel caso in cui il Sindaco accerti che tutti i presupposti previsti dalla disposizione sono integrati, adotterà un provvedimento di attestazione di acquisto della cittadinanza italiana.

Accertamento dei presupposti

La dichiarazione resa per l'acquisto della cittadinanza andrà annotata sull'atto di nascita del dichiarante, se registrato nello stesso Comune, altrimenti andrà inviato l'avviso della dichiarazione al Comune presso cui l'atto di nascita è registrato. L'attestazione andrà trascritta conformemente all'art. 24 D.p.r. 3 novembre 2000, n. 396, a norma del quale negli archivi dello stato civile vanno trascritti anche le attestazioni del sindaco sull'acquisto della cittadinanza italiana.

La trascrizione dell'atto di accertamento e acquisto della cittadinanza italiana andrà annotato sull'atto di nascita dell'interessato). L'esito positivo andrà comunicato per iscritto anche all'interessato.

L'esito dell'accertamento dovrà essere comunicato: al Ministero dell'Interno, all'ufficio anagrafe, all'ufficio elettorale, alla Prefettura/Ufficio territoriale del Governo; alla Questura / Autorità di pubblica sicurezza; al Ministero degli Affari Esteri perché effettui la comunicazione all'Autorità consolare del Paese di cui eventualmente lo straniero detenga la cittadinanza, al Casellario giudiziale competente (circolari Ministero dell'Interno n. 58 del 26 novembre 2004 e n. 62 del 14 dicembre 2004).

Nel caso in cui invece il Sindaco ritenga che lo straniero che ha effettuato la dichiarazione non abbia i requisiti per l'acquisto della cittadinanza italiana, adotterà un provvedimento di attestazione di insussistenza delle condizioni per il prodursi degli effetti della dichiarazione di acquisto della cittadinanza. Il diniego deve essere necessariamente formalizzato in un documento scritto. Dovrà essere apposta un'annotazione anche sull'atto con cui è stata iscritta la dichiarazione dell'interessato.

Accertamento dell'assenza dei presupposti

6. Rimedi giurisdizionali avverso il diniego.

Avverso l'attestazione di mancanza delle condizioni per l'acquisto della cittadinanza italiana, lo straniero potrà presentare ricorso al Tribunale ordinario.

Competenza territoriale.

La legge non chiarisce quale sia il Tribunale territorialmente competente in questo caso.

A fronte del silenzio della legge, si registrano due diversi orientamenti.

Secondo un primo orientamento, territorialmente competente è il Tribunale nel cui circondario si trova l'ufficio dello stato civile che ha rifiutato l'attestazione di acquisto della cittadinanza.

Secondo un secondo orientamento, territorialmente competente è invece il Tribunale di Roma, in quanto sede del Ministero dell'Interno, controparte necessaria del giudizio, assistita *ex lege* dall'Avvocatura dello Stato.

Forma dell'atto e tipologia di giudizio (di volontaria giurisdizione o ordinario di cognizione).

Neppure la legge chiarisce se la controversia vada introdotta con ricorso ovvero con atto di citazione.

Nella prassi, frequentemente è seguita la procedura per ricorso ex artt. 95-96 D.p.r. 396/2000 che segue il rito – più rapido e snello – della volontaria giurisdizione. Tali disposizioni prevedono il procedimento di rettificazione degli atti dello stato civile, nel quale è previsto che *“Il Tribunale può, senza particolari formalità, assumere informazioni, acquisire documenti e disporre l'audizione dell'ufficiale dello stato civile”*.

Il rito ordinario – introdotto con atto di citazione – invece, risulta individuato come corretto da chi ritiene che, in assenza di chiarimenti normativi, trattandosi di questioni di *status*, il giudizio debba essere quello ordinario di cognizione.

Si ritiene più corretta questa seconda interpretazione. Come è stato osservato dalla Corte di Cassazione, il contrasto in ordine ad uno status come quello di cittadinanza deve risolversi nel nostro ordinamento *“nel contraddittorio delle parti in un giudizio contenzioso avente ad oggetto lo stato stesso”* (Cass. sent. 26.1.1993, n. 951). Ancora, è stato rilevato che *“il procedimento di rettificazione degli atti dello stato civile è diretto ad eliminare una difformità tra la situazione di fatto, qual è o dovrebbe essere nella realtà secondo la previsione di legge, e quale invece risulta dall'atto dello stato civile, per un vizio comunque e da chiunque originato nel procedimento di formazione dell'atto stesso ... detto giudizio non è invece promuovibile allorquando a fondamento della domanda di rettificazione venga, in realtà, prospettata una questione di “stato”* (Cass. sent. 27.3.1996, n. 2776 e Cass. sez. I., sent. 2.10.2009, n. 21094). Che la controversia vada instaurata secondo il rito ordinario di cognizione è stato affermato anche dalla Corte d'Appello di Firenze, con sentenza del 29 marzo

2016 n. 491.

Controparte.

Controparte necessaria in tale procedimento è il Ministero dell'Interno, dal momento che il sindaco esercita le sue funzioni in materia di cittadinanza in quanto "ufficiale del Governo".

Si segnala che spesso si procede a presentare la controversia anche contro il Sindaco/Comune che ha adottato l'atto di cui si chiede l'annullamento.

Termini.

Non vi è alcun termine per l'impugnazione del provvedimento di rifiuto.

7. La questione dell'applicazione retroattiva dell'art. 33 D.L. n. 69/2013.

Il problema

Il D.L. n. 69/2013 non contiene una norma che spieghi come disporre per le fattispecie precedenti la sua entrata in vigore, ad esempio, prevedendo che lo straniero che integrasse le condizioni di legge, ma che non avesse reso la dichiarazione entro i diciannove anni, potesse renderla dopo l'entrata in vigore del decreto legge, ad esempio, entro un diverso termine di decadenza.

Si pone pertanto il problema di come risolvere i casi di stranieri che, prima dell'entrata in vigore del d.l. 69/2013 abbiano visto rigettare la loro istanza o siano stati dissuasi dal rendere la dichiarazione per mancanza dei requisiti, o ancora non abbiano reso la dichiarazione per mancata conoscenza del contenuto della norma di legge.

Le possibili soluzioni

È opportuno analizzare separatamente i diversi casi.

a) **Straniero che abbia effettuato la dichiarazione, ma l'abbia vista rigettare dal Comune per mancanza dei requisiti di legge prima dell'entrata in vigore del D.L. 69/2013.**

Se il Comune ha adottato un provvedimento di rifiuto per mancanza dei requisiti, lo straniero potrà impugnare la decisione avanti al Tribunale ordinario, non sussistendo un termine di decadenza per tale azione. Nel proprio atto, lo straniero potrà invocare l'applicazione dei criteri previsti dal primo comma dell'art. 33 D.L. n. 69/2013, che peraltro confermano l'orientamento già fatto valere da parte della giurisprudenza.

In questo senso, e cioè a favore dell'applicazione dell'art. 33 in queste ipotesi, si è espresso il Tribunale di Roma, con sentenza 1369 del 22 gennaio 2016, laddove ha osservato: *“Una lettura della norma costituzionalmente orientata impone di ritenerla applicabile, almeno in via interpretativa, anche a chi, al momento dell'entrata in vigore aveva già compiuto i 18 anni, ma aveva proposto domanda nei termini prescritti dalla legge”*.

b) **Straniero che si sia recato in Comune per effettuare la dichiarazione, ma sia stato invitato a soprassedere dall'Ufficiale di Stato Civile perché lo stesso ha ritenuto che non vi fossero i presupposti per l'acquisto della cittadinanza italiana (ad esempio, per mancanza della continuità della residenza anagrafica).**

Anche in questo caso, se lo straniero può dimostrare di essersi recato in Comune e di essere stato dissuaso dal presentare la domanda per mancanza dei requisiti (prova che potrebbe essere data anche tramite prova testimoniale), lo straniero avrà argomenti per sostenere la tempestività della propria dichiarazione. È infatti stata frequentemente segnalata la prassi dei Comuni di non fare rendere la dichiarazione di acquisto della cittadinanza, nel caso in cui ritenessero che mancassero i requisiti, e di non rilasciare neppure un'attestazione in cui si desse conto della presentazione dello straniero avanti all'Ufficiale dello Stato civile.

c) Straniero che non abbia reso la dichiarazione di acquisto di cittadinanza entro l'anno dalla maggiore età, o perché non conosceva la legislazione o perché riteneva di non avere diritto all'acquisto, non avendone i presupposti.

In questo caso, due possono essere le opzioni interpretative.

Secondo la prima interpretazione, l'entrata in vigore del D.L. n. 69/2013 non può valere a rimettere in termini lo straniero che non abbia reso la dichiarazione di acquisto nel termine di decadenza previsto dalla disposizione applicabile al tempo. Ciò in base al principio del *tempus regit actum*, principio che non può essere posto in discussione dal d.l. n. 69/2013, in assenza di una disposizione transitoria.

Secondo la seconda interpretazione, invece, la disposizione dell'art. 33 del d.l. n. 69/2013 sarebbe di natura *interpretativa* e, pertanto, potrebbe trovare applicazione anche alle fattispecie venute ad esistenza prima del suo ingresso in vigore, creandosi altrimenti una disparità di trattamento tra persone in situazioni analoghe (in questo senso, Trib. Firenze, 28 luglio 2015, n. 8347).

Si ritiene più corretta la prima interpretazione, dal momento che, diversamente dalle ipotesi sopra indicate, chi avesse già compiuto i 19 anni prima dell'entrata in vigore del Decreto non può lamentare la mancata comunicazione dell'avviso dal parte del Comune di residenza, dal momento che tale obbligo è stato introdotto solo con il D.L. n. 69/2013.

CASO PRATICO.

Uno straniero nato in Italia non è mai stato iscritto all'anagrafe e non ha mai posseduto un permesso di soggiorno. Solo poco prima della maggiore età, ha ottenuto un permesso di soggiorno per motivi umanitari e l'iscrizione all'anagrafe. Si è recato, tra il diciottesimo e il diciannovesimo anno di età, presso il Comune di residenza per rendere la dichiarazione di cittadinanza producendo documentazione idonea a dimostrare la presenza effettiva sul territorio nazionale dalla nascita ai diciotto anni.

Sussistono le condizioni per l'acquisto della cittadinanza ai sensi dell'art. 4, comma 2, legge n. 91/1992?

Risposta

La giurisprudenza ha più volte riconosciuto, sia prima che dopo l'entrata in vigore dell'art. 33 D.L. n. 69/2013, la possibilità di invocare l'art. 4, comma 2, legge n. 91/1992, per lo straniero che, essendo nato in Italia, possa dimostrare con ogni mezzo di prova la dimora continuativa in Italia. In particolare, si può fare riferimento, prima del D.L. 69/2013, alla sentenza della Corte d'Appello di Milano del 7 giugno 2012, n. 2758, e dopo il D.L. n. 69/2013, alla sentenza del Tribunale di Roma del 22 gennaio 2016, n. 1369.

NORMATIVA RILEVANTE

Estratto

Legge 5 febbraio 1992, n. 91

Nuove norme sulla cittadinanza

pubblicata sulla G.U. n. 38 del 15-2-1992

Art. 1

1. È cittadino per nascita:
 - a) il figlio di padre o di madre cittadini;
 - b) **chi è nato nel territorio della Repubblica** se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono.
2. È considerato cittadino per nascita il figlio di ignoti **trovato nel territorio della Repubblica**, se non venga provato il possesso di altra cittadinanza.

Art. 2

1. Il riconoscimento o la dichiarazione giudiziale della filiazione durante la minore età del figlio ne determina la cittadinanza secondo le norme della presente legge.
2. Se il figlio riconosciuto o dichiarato è maggiorenne conserva il proprio stato di cittadinanza, ma può dichiarare, entro un anno dal riconoscimento o dalla dichiarazione giudiziale, ovvero dalla dichiarazione di efficacia del provvedimento straniero, di eleggere la cittadinanza determinata dalla filiazione.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai figli per i quali la paternità o maternità non può essere dichiarata, purché sia stato riconosciuto giudizialmente il loro diritto al mantenimento o agli alimenti.

Art. 3

1. Il minore straniero adottato da cittadino italiano acquista la cittadinanza.
2. La disposizione del comma 1 si applica anche nei confronti degli adottati prima della data di entrata in vigore della presente legge.
3. Qualora l'adozione sia revocata per fatto dell'adottato, questi perde la cittadinanza

italiana, sempre che sia in possesso di altra cittadinanza o la riacquisti.

4. Negli altri casi di revoca l'adottato conserva la cittadinanza italiana. Tuttavia, qualora la revoca intervenga durante la maggiore età dell'adottato, lo stesso, se in possesso di altra cittadinanza o se la riacquisti, potrà comunque rinunciare alla cittadinanza italiana entro un anno dalla revoca stessa.

Art. 4

1. Lo straniero o l'apolide, del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, diviene cittadino:
 - a) se presta effettivo servizio militare per lo Stato italiano e dichiara preventivamente di voler acquistare la cittadinanza italiana;
 - b) se assume pubblico impiego alle dipendenze dello Stato, anche all'estero, e dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana;
 - c) se, al raggiungimento della maggiore età, risiede legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica e dichiara, entro un anno dal raggiungimento, di voler acquistare la cittadinanza italiana.
2. **Lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età, diviene cittadino se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dalla suddetta data.**

D.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572
Regolamento di esecuzione della legge 5
febbraio 1992, n. 91 recante nuove norme
sulla cittadinanza

Art. 1
Definizioni.

11. Nel presente regolamento la legge 5 febbraio 1992, n. 91 è indicata con la denominazione «legge».

2. Ai fini dell'acquisto della cittadinanza italiana:

a) si considera legalmente residente nel territorio dello Stato chi vi risiede avendo soddisfatto le condizioni e gli adempimenti previsti dalle norme in materia d'ingresso e di soggiorno degli stranieri in Italia e da quelle in materia d'iscrizione anagrafica; [...].

Art. 33 del Decreto Legge 26 giugno 2013, n. 69
"Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia"
come modificato dalla legge di conversione 9 agosto 2013, n.
98

Art. 33

(Semplificazione del procedimento per l'acquisto della cittadinanza per lo straniero nato in Italia)

1. Ai fini di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, all'interessato non sono imputabili eventuali inadempimenti riconducibili ai genitori o agli uffici della Pubblica Amministrazione, ed egli può dimostrare il possesso dei requisiti con ogni altra idonea documentazione.

2. Gli Ufficiali di Stato Civile sono tenuti, nel corso dei sei mesi precedenti il compimento del diciottesimo anno di età, a comunicare all'interessato, nella sede di residenza quale risulta all'ufficio, la possibilità di esercitare il diritto di cui al comma 2 del citato articolo 4 della legge n. 91 del 1992 entro il compimento del diciannovesimo anno di età. In mancanza, il diritto può essere esercitato anche oltre tale data.

2-bis. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli uffici pubblici coinvolti nei procedimenti di rilascio della cittadinanza acquisiscono e trasmettono dati e documenti attraverso gli strumenti informatici.

